



FUL – Via Alcide De Gasperi, 1 – 09010 PULA



070/9209302



3491427281

**FEDERAZIONE UNITARIA LAVORATORI**

Prot. 85

Cagliari 8 Luglio 2014

**Agli iscritti FUL - SEDI**

**OGGETTO:** Transiti di Categoria - Rideterminazione stipendio - pro-memoria.

Con il CCRL 2006-2007, si è istituito un nuovo livello economico in tutte le Categorie e Aree retributive, con la conseguenza che il livello apicale di ciascuna Categoria/Area è costituito da un importo tabellare retributivo superiore a quello previsto per l'iniziale di livello della Categoria/Area superiore.

Questa circostanza, determina di fatto una "*reformatio in peius*" del trattamento retributivo, in caso di transito nella Categoria o Area superiore; situazioni sempre salvaguardate mediante attribuzione di un assegno ad "*personam*", pari alla differenza retributiva.

Stante la disomogenea del generale riferimento alla normativa statale da parte dell'Amministrazione regionale, necessita dar corso ad un'interpretazione autentica, ovvero, disporre la sottoscrizione di una specifica norma contrattuale da inserirsi dell'ipotesi di accordo sulle risorse da destinare alle progressioni professionali.

A parere della scrivente, considerando quanto già discusso con il CORAN da parte delle OO.SS., il testo dell'accordo potrebbe essere come di seguito indicato.

Cordiali saluti.



**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**(Umberto Speranza)**

**Art.1 - Dopo l'articolo 27 del CCRL 8.10.2008, è aggiunto il seguente:**

**Art.28 - Salvaguardia retribuzione in caso di transito di Categoria/Area**

1. Al dipendente promosso alla Categoria o Area superiore, che abbia attribuito un livello retributivo superiore, rispetto a quello previsto per il nuovo inquadramento, è attribuito un assegno ad *personam* corrispondente alla differenza della retribuzione della Categoria/Area di provenienza e quella di inquadramento, quale quota di retribuzione individuale di anzianità"".

**Art.2 - L'articolo 102 ter - Fondo per le progressioni professionali - di cui all'articolo 28 del CCRL 6.12.2005, come sostituito dall'articolo 32 del CCRL 8.10.2008, è sostituito dal seguente:**

**Art.102 ter - Fondo per le progressioni professionali**

1. Nel fondo per le progressioni professionali confluiscono:
  - a) le risorse finanziarie già esistenti e costituenti la c.d. quota storica al 1.1.2006;
  - b) le somme relative alla retribuzione individuale di anzianità dei dipendenti cessati nel corso di ciascun anno a decorrere dal 2010;
  - c) la somma pari a € 420.000,00 a valere sulla dotazione finanziaria del biennio 2006-2007;
  - d) le somme relative alla retribuzione individuale di anzianità dei dipendenti cessati nel corso di ciascun anno;
  - e) le somme corrispondenti alla differenza tabellare in godimento e l'importo iniziale di livello dei dipendenti cessati e/o transitati nella Categoria o Area superiore, a decorre dal corrente anno;
4. Le amministrazioni possono, in sede di contrattazione integrativa, disporre il trasferimento di una quota non superiore al 4% dell'importo consolidato del fondo per la retribuzione di posizione o di rendimento, al fondo per le progressioni professionali.
5. La progressione professionale successiva al livello apicale della Categoria o Area e successive, si consegue con l'incremento del 4% della retribuzione fissa in godimento.
6. Le somme del fondo non spese nel corso dell'esercizio sono rese disponibili per l'anno successivo e per le medesime finalità.